

IL COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

- | | |
|--|---|
| - Prof. Avv. Antonio Gambaro | Presidente |
| - Prof.ssa Antonella Sciarrone Alibrandi | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| - Prof. Avv. Emanuele Lucchini Guastalla | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| - Dott. Dario Purcaro | Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario (Estensore) |
| - Avv. Franco Estrangeros | Membro designato da Confindustria, di concerto con Confcommercio, Confagricoltura e Confartigianato |

nella seduta del 22 luglio 2010 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

FATTO

La società ricorrente aveva stipulato il 28 giugno 2006 con l'intermediario resistente un contratto di leasing avente ad oggetto una autovettura fornita dall'intermediario medesimo. A garanzia del suo adempimento era stato stipulato dall'utilizzatore un contratto di assicurazione per conto dell'intermediario concedente.

Il 2 dicembre 2008 l'auto era stata rubata e l'intermediario, avvalendosi della clausola contrattuale che prevede la risoluzione di diritto nel caso di perdita dell'autoveicolo, chiedeva all'utilizzatore di versare entro trenta giorni l'ammontare dei canoni residui al tasso di attualizzazione prefissato, precisando con nota del 14 gennaio 2010 l'entità della somma dovuta in euro 22.517,59 oltre ai costi giornalieri in attesa di liquidazione ed alle spese notarili e di amministrazione.

Intanto la società concedente si attivava per ottenere il pagamento dell'indennizzo assicurativo dando mandato ad una società di servizi di seguire la pratica.

Alla richiesta di pagamento avanzata dall'intermediario, l'utilizzatore replicava, con nota del 23 gennaio 2009, chiedendo che gli venisse corrisposta la differenza tra l'indennizzo assicurativo pari al capitale di 36.000 euro assicurato decurtato della franchigia del 5% , e l'importo del suo debito residuo nella misura richiesta dallo stesso intermediario.

Per quanto riguarda la pretesa di addebitare all'utilizzatore il costo giornaliero per i tempi di attesa della liquidazione dell'indennizzo, il ricorrente asseriva che, essendo stata stipulata un'assicurazione per conto dell'intermediario concedente, a carico di questi dovevano essere posti i costi ed i tempi di attesa per la liquidazione dell'indennizzo.

Contemporaneamente il ricorrente contestava l'atto di liquidazione e quietanza con il quale l'assicuratore aveva offerto la somma di euro 23.670 in luogo del capitale assicurato, e dichiarava la sua intenzione di esercitare il diritto al rimborso dei premi pagati



all'assicuratore, con privilegio sulle somme da questi dovute all'assicurato, ai sensi dell'art. 1891 c.c..

In assenza di riscontro da parte dell'intermediario, l'utilizzatore ha proposto ricorso a questo Arbitro ribadendo le precedenti vicende e chiedendo: 1) l'attribuzione della somma risultante dalla differenza tra l'ammontare dell'indennizzo dovuto dall'assicuratore e i canoni da lui ancora dovuti all'intermediario concedente, nonché il rimborso dei premi assicurativi versati, a norma dell'art. 1891 cod. civ.; 2) dichiarare non dovuto il costo giornaliero della locazione in attesa della liquidazione dell'indennizzo assicurativo; 3) ingiungere all'intermediario la rettifica della segnalazione fatta alla Centrale Rischio; 4) Imporre all'intermediario il risarcimento del danno arrecato al ricorrente per tale segnalazione.

Controdeduceva l'intermediario eccependo in via preliminare: a) di non avere ricevuto il reclamo del cliente; b) che il rimborso dei premi assicurativi esula dalla competenza dell'ABF; c) che il ricorso è stato presentato al Collegio di Napoli e non a quello competente di Milano

Nel merito affermava che il contratto assicurativo stipulato a proprio favore per patto contrattuale era stato gestito senza pregiudicare l'interesse del contraente che era stato, anzi, correttamente tutelato.

Rilevava, comunque, che l'esistenza dell'assicurazione non esonera l'utilizzatore dall'obbligo di corrispondere entro trenta giorni dalla perdita del bene concessogli in leasing, l'intero ammontare dei canoni residui, fermo restando il suo diritto ad ottenere la corresponsione della differenza in più dell'indennizzo pagato dall'assicuratore.

Anche il cosiddetto costo giornaliero, era stato pattuito e dovuto in base all'art.11 del contratto di leasing.

Con riferimento alla segnalazione alla Centrale rischi l'intermediario rilevava che la segnalazione era avvenuta perché il cliente non aveva fornito ancora nel dicembre 2008 i documenti necessari per avviare la pratica per l'indennizzo assicurativo.

Concludeva l'intermediario concedente chiedendo il rigetto del ricorso.

DIRITTO

Le eccezioni pregiudiziali sollevate dall'intermediario non sono accoglibili.

Intanto non risulta esatto che il ricorrente non abbia inviato all'intermediario il reclamo prima del ricorso.

Inoltre, il fatto che il ricorso sia stato inoltrato ad un Collegio erroneamente ritenuto competente territorialmente (Collegio di Napoli) non lo rende invalido, perchè il Collegio che accerta o riconosce la propria incompetenza ha il dovere di trasmettere il ricorso a quello che ritiene competente (nella specie il Collegio di Milano). In tal senso ha provveduto il Collegio di Napoli.

Anche l'eccezione relativa ai limiti della competenza per materia dell'ABF è infondata.

La competenza dell'ABF, oltre alle questioni riguardanti la soluzione delle controversie inerenti ai reciproci diritti delle parti nell'ipotesi di risoluzione del contratto di leasing, si estende anche alle questioni relative all'assicurazione del bene che ne forma oggetto, trattandosi di contratti connessi.

I due contratti, infatti, sono oggettivamente connessi in quanto gli effetti dell'assicurazione, cioè la riscossione dell'indennizzo assicurativo da parte del concedente, nel caso di perdita del bene concesso in leasing, sono destinati a compensarsi con il credito residuo del concedente nei confronti dell'utilizzatore.

Occorre però, precisare che l'indennizzo assicurativo derivante dall'assicurazione contratta per conto del concedente, pur essendo destinato a compensarsi con il debito



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

residuo dell'utilizzatore, non lo estingue automaticamente. Cosicché l'utilizzatore deve adempiere il suo debito autonomamente nel termine contrattualmente stabilito senza attendere la liquidazione dell'indennizzo assicurativo. In caso di ritardo deve corrispondere al concedente gli interessi di mora nella misura pattuita.

Dunque, lo scioglimento del contratto di leasing per effetto della perdita del bene da parte dell'utilizzatore impone a quest'ultimo l'obbligo di corrispondere al concedente finanziatore l'intera somma ancora dovuta attualizzata al tasso prestabilito.

Dal canto suo la società concedente che è titolare del diritto all'indennizzo, dovrà gestire il rapporto con l'assicuratore in modo da non pregiudicare l'interesse dell'utilizzatore, ma, osservato quest'obbligo, non è condizionata, nell'accettazione dell'indennizzo, dall'eventuale consenso dell'utilizzatore. Tuttavia, se la società concedente rende partecipe l'utilizzatore dello sviluppo della pratica assicurativa e questa si protrae a causa del dissenso dell'utilizzatore sull'entità dell'indennizzo offerto, le conseguenze della mora nell'ambito del contratto di leasing debbono ricadere sull'utilizzatore che non abbia estinto il suo debito nel termine stabilito e potranno essere compensate con il risarcimento da parte dell'assicuratore se e quando la controversia sull'indennizzo sarà definita in danno dell'assicuratore.

La richiesta di danni avanzata dal ricorrente non è fondata non essendo stata provata alcuna colpa della società concedente.

Da quanto precede deriva che le domande dell'utilizzatore possono essere accolte limitatamente all'affermazione del suo diritto ad ottenere dalla società concedente la differenza tra l'indennizzo che sarà corrisposto dall'assicuratore ed il suo debito residuo verso l'intermediario concedente, comprensivo degli interessi di mora qualificati come dietimi dalla resistente.

P.Q.M.

Accertato il diritto del ricorrente ad ottenere dall'intermediario la differenza tra l'indennizzo assicurativo da incassarsi ed il suo debito residuo derivante dal contratto di leasing, non accoglie la parte residua del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANTONIO GAMBARO